



FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE
Enti Pubblici Economici, Legge N. 317/1991

Commissione Bilancio Camera dei Deputati

Audizione del 3.10.2023

Esame di Disegno di Legge n. 124/2023

Recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese

La FICEI, operante dal 1963, riunisce e coordina 30 Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) ed Enti di Industrializzazione, che operano e gestiscono le aree produttive più strategiche del Paese, soprattutto nelle regione del mezzogiorno e nelle isole: dal Quadrante Europa di Verona, al porto di Trieste, da Napoli a Cagliari, passando per Bari, Olbia, Salerno, Brindisi, Val di Sangro, la Calabria e la Sicilia.

I Consorzi e gli Enti di Industrializzazione, come previsto della L. 317/91, sono Enti Pubblici Economici impegnati nella creazione delle condizioni necessarie a favorire la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo delle attività produttive in specifici agglomerati e poli industriali, adeguatamente attrezzati e infrastrutturati, operando in stretta collaborazione con le Camere di Commercio, le Autorità di Sistema Portuale, gli Enti Pubblici a tutti i livelli, le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative.

Di Seguito alcuni numeri che rendono l'idea delle realtà che gestiscono i Consorzi:

- 750.000 - il numero degli addetti che operano nelle aziende insediate;
- 25.000 - il numero delle aziende insediate;
- 200 miliardi di euro il fatturato, pari al 18% del fatturato globale dell'industria italiana;
- 250.000 - gli ettari di aree industriali in gestione ai consorzi;
- oltre 3.000 i km totali di strade e reti ferroviarie di proprietà;
- 200 impianti di depurazione, con 1.200 km di condotte fognarie e 700 km di reti idriche;
- 5 porti, 3 interporti (tra cui Quadrante Europa di Verona e Interporto Campano di Nola-NA);
- il 70% circa delle aree attualmente perimetrare ZES, ricade in ambiti gestiti dai consorzi.

A riprova del ruolo fondamentale che i Consorzi svolgono nell'ambito della gestione delle attuali strutture delle ZES Regionali, si fa presente che, ai sensi dell'art. 4, co. 6, D.L. 20 giugno 2017, n.91, il Comitato di indirizzo della ZES è composto: *"...dal Commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante del MIMIT, **nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio**".*

Come noto, Il decreto-legge n. 124/2023 ha istituito a partire dal 1° gennaio 2024 la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - "ZES Unica", che comprende i territori delle regioni dell' Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali (ZES), attualmente gestite da 8 diverse strutture amministrative regionali o interregionali.

Al riguardo, pur apprezzando gli sforzi del Governo circa la previsione di meccanismi di agevolazione estesi e automatici per tutte le imprese operanti nel Mezzogiorno (credito d'imposta) e di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione, con la previsione del rilascio dell'autorizzazione unica (posizione sostenuta da FICEI già nella propria assemblea dell'aprile 2023); non di meno, la Federazione delle aree industriali italiane, letto il Decreto Legge , espone le seguenti osservazioni, con riferimento a taluni punti critici presenti nel testo e per i quali la risalente e specifica esperienza maturata sul campo, ci porta ad avere diverse perplessità.

Di seguito i 5 punti di interesse, che rappresentano altrettante proposte al parlamento di modifica del Decreto Legge da parte di FICEI:

1. **Ai sensi dell'art. 10, co. 1**, che la FICEI, in rappresentanza dei Consorzi Industriali operanti nelle 8 regioni interessate, attesa la loro qualifica di Enti Pubblici, **sia stabilmente invitata ai lavori della Cabina di regia della Zes Unica**;

2. **Ai sensi degli artt. 10, co. 2 e 3; 13, co. 1; e 14. co. 4**, che i Consorzi operati nelle regioni 8 interessate, supportino la Struttura di Missione – Sportello Unico Digitale S.U.D. ZES, quale interfaccia e braccio operativo territoriale, ai fini della verifica delle istruttorie amministrative necessarie al rilascio dell’Autorizzazione unica, di cui all’art. 15, anche previo distacco di proprio personale presso la Struttura di Missione;
3. **Ai sensi dell’art. 10, co. 6**, che i Consorzi operino a supporto della Struttura di Missione quali bracci operativi della “stazione appaltante” e soggetti esecutori delle opere e dei progetti strategici per il rilancio del tessuto produttivo meridionale;
4. **Ai sensi dell’art. 16, co. 2**, chiarire che, con riferimento ai nuovi progetti di investimento e/o per gli ampliamenti, il credito di imposta sia concesso anche per gli immobili già esistenti. In particolare, infatti, limitare il beneficio del credito d’imposta solo all’acquisto di immobili o terreni “nuovi”, sarebbe – oltre che illogico – anche in contrasto con l’impianto generale del nostro ordinamento, che in materia industriale è orientato alla previsione di norme che puntino a ridurre al minimo il consumo di suolo, a garantire il recupero e la valorizzazione, in chiave ambientale e energetica, dei contenitori industriali dismessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, con riferimento alle riconversioni industriali. Accanto a ciò, si tenga altresì presente che la maggior parte dei nuovi insediamenti, o degli ampliamenti, stimolati dalle disposizioni della ZES Unica, necessariamente avverrà in aree industriali, in sedimi portuali, aeroportuali e/o interportuali, collocati nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia, generalmente già “saturi”, o dove insistono siti dismessi da anni, per i quali, detta previsione, rappresenterebbe una opportunità di rinascita;
5. **Ai sensi dell’art. 11, co.1**, la **previsione nel PIANO STRATEGICO di ulteriori e specifiche misure di politica industriale per il Mezzogiorno**. Al riguardo, come sostenuto da altre autorevoli istituzioni impegnate sul punto (fra tutte lo SVIMEZ), al fine di determinare fenomeni di accelerazione e stimolo al sistema economico Meridionale, accanto alla ZES



FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE
Enti Pubblici Economici, Legge N. 317/1991

Unica, risulta altresì necessario puntare su progetti di politica industriale più accentuati. In particolare, la FICEI ritiene che il Governo nell'ambito del PIANO STRATEGICO della ZES Unica, debba individuare specifiche aree industriali, ambiti portuali, aeroportuali e/o interportuali nei quali introdurre ulteriori deroghe e agevolazioni, quali:

- la previsione di Zone Doganali Intercluse;
- meccanismi di sospensione dell'IVA all'importazione, per le merci destinate alla riesportazione;
- esenzione totale dai tributi locali;
- Sgravio Ires del 50%, nella misura già prevista dall'art. 1, commi 173-176, della legge n. 178/2020, con obbligo di mantenimento minimo degli investimenti e salvaguardia dei livelli occupazionali.

Con osservanza

Il presidente

Antonio Visconti